

TI_GERICHTE 38.2010.40 vom 27. April 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-04-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2010.40_d20100427

FR: TI_GERICHTE 38.2010.40 du 27 avril 2010

IT: TI_GERICHTE 38.2010.40 del 27 aprile 2010

Regeste

UMA negato diritto a sussidi per pendolari (spese di viaggio relative all'occup.preced.=a quelle cagionate dal nuovo impiego). Per valutare se vi è una perd.finan.non si possono, però, confrontare le spese sostenute durante 1 mese di prova e spese per nuova occup.c/o lo stesso DL della prova. Rinvio atti

Erwägungen

E. 1

L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: a. non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e b. hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.

E. 2

Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo

E. 3

Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscono perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività." Il Consiglio federale, nel Messaggio concernente la revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001 (cfr. FF 2001 p. 1967 seg.), si è al riguardo così espresso: " Tutti i presupposti del diritto sono riuniti in un unico articolo. Per questo motivo gli articoli 68 e 71 sono fusi in un solo articolo. La nuova lettera b del capoverso 1 sostituisce il capoverso 2. I sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale possono essere versati solo nella misura in cui, a cagione del lavoro esterno, l'assicurato subisca perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività. La definizione di «ultima attività» va quindi intesa ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1. Il guadagno assicurato di riferimento è pertanto quello conseguito grazie a una prestazione lavorativa prima di entrare in disoccupazione. Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione non hanno quindi diritto a questi sussidi. I capoversi 2 e 3 sostituiscono l'articolo 71" (p. 2014) La terza revisione della LADI ha quindi reso più restrittivo il diritto ai sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali nel senso che, a differenza di quanto accadeva in precedenza (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 501 e 372-385), le persone che sono esonerate dal periodo di contribuzione non hanno diritto a questa prestazione (cfr. STCA 38.2007.20 del 4 luglio 2007). " L'art. 91 OADI stabilisce che il luogo di lavoro si trova nella regione di domicilio dell'assicurato qualora: a. esista tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un mezzo di trasporto pubblico la cui lunghezza non superi 30 km tariffali, oppure b. l'assicurato può raggiungerlo dal luogo di domicilio in mezz'ora, mediante un veicolo privato di cui può disporre. Secondo l'art. 92 OADI il sussidio per le spese di pendolare è

calcolato in analogia all'ordinamento sul rimborso delle spese di viaggio nel caso di frequentazione di corsi (art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b)." L'art. 94 OADI, emanato dall'esecutivo in applicazione dell'art. 68 cpv. 3 LADI, stabilisce che l'assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività, il guadagno non raggiunge, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti (cfr. DTF 111 V 278 e D. Cattaneo "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage. Prévention du chômage et aide à la formation en droit suisse, international et européen". Faculté de Droit de Genève. Helbing & Lichtenhahn. Basel/Frankfurt am Main 1992, pag. 496-501) In una sentenza C 246/02 e C 268/02 del 5 giugno 2003 pubblicata nella DLA 2004 pag. 60 seg. l'Alta Corte ha stabilito che, secondo l'articolo 68 capoverso 3 LADI (vecchio art. 71 cpv. 2 LADI), i sussidi per gli assicurati pendolari vengono versati soltanto nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, essi subiscono perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività. Tra il lavoro esterno, da un lato, e la perdita finanziaria subita dalla persona assicurata, dall'altro, deve esistere un nesso di causalità. Allorché la perdita finanziaria è dovuta ad una diminuzione di salario derivante da un abbassamento del tasso di disoccupazione, viene meno il nesso di causalità, ragione per cui le prestazioni secondo l'art. 68 LADI non possono essere versate: " 4.2 Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug, für welche ein Anspruch auf Pendlerkostenbeiträge geltend gemacht wird, begann im Januar 2002. In der vorangegangenen zweijährigen Rahmenfrist für die Beitragszeit hatte der Versicherte (abgesehen von einer Abklärung im Rahmen des Programms C. in G. vom Sommer 2000) einzig die erwähnte Stelle bei der Firma A. inne. Diese Beschäftigung stellt daher – unabhängig davon, ob das Finden einer Stelle in der Wohnortsregion möglich gewesen wäre – die Letzte Tätigkeit im Sinne von Art. 71 Abs 2 AVIG dar. Sie dient folglich als Vergleichsbasis für die Beantwortung der Frage, ob dem Versicherten durch die auswärtige Arbeit, für die er Pendlerkostenbeiträge beansprucht, eine finanzielle Einbusse entsteht. Letzteres ist zu verneinen. Die Einkommensverminderung ist nämlich im Vergleich zur letzten Tätigkeit in keiner Weise auf den Umstand zurückzuführen, dass es sich um eine auswärtige Arbeit handelt, ist doch der Arbeitsort seit Januar 2002 der gleiche wie bis Dezember 2001, woran ein Abteilungswechsel nichts ändert. Die finanzielle Einbusse ist vielmehr einzig und allein in der mit keinerlei Wechsel des Arbeitsortes verbundenen Reduktion des Pensums begründet. Das es am erforderlichen Kausalzusammenhang zwischen der auswärtigen Arbeit und der finanziellen Einbusse fehlt, ist die Leistungsablehnende Verwaltungsverfügung im Ergebnis rechtens. Nachdem ein Anspruch auf Pendlerkostenbeiträge schon im Grundsatz zu verneinen ist, braucht nicht auf die Frage des zeitlichen Ausmasses der geltend gemachten Leistungen eingegangen zu werden." (DLA 2004 pag. 62) 2.3. Nella "Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato di lavoro (PML)", in vigore dal gennaio 2009, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha in particolare stabilito che: " OBIETTIVO L1 Questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di questa regione. PERDITE FINANZIARIE L2 Conformemente all'articolo 68 capoverso 3 LADI, gli SPSS possono essere versati soltanto se gli assicurati, a causa del lavoro esterno, subiscono perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività. L3 Secondo l'articolo 94 OADI, l'assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività, il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (nel limite stabilito dall'ordinanza del DFE

concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi organizzati nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.056.2), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (salario determinante ai sensi della legislazione sull'AVS; art. 23 cpv. 1 LADI). La perdita finanziaria non è calcolata mensilmente, ma soltanto all'inizio del lavoro esterno. Definizioni L4 Il sussidio per le spese di pendolare copre, all'interno del Paese, le spese comprovate necessarie per lo spostamento giornaliero fra il luogo di domicilio e il nuovo luogo di lavoro (art. 69 LADI), per un periodo massimo di sei mesi. Le spese di vitto non sono computabili anche se sono prese in considerazione nel calcolo della perdita finanziaria subita. L5 Il sussidio per le spese di soggiornante settimanale copre, per un periodo massimo di sei mesi, le spese dell'assicurato che non può rientrare quotidianamente al suo domicilio. Esso si compone di un'indennità globale per l'alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto, nonché del rimborso delle spese necessarie e comprovate per un viaggio settimanale andata e ritorno fra il luogo di domicilio e il luogo di lavoro (all'interno del Paese) (art. 70 LADI). (...) DESTINATARI L6 La nozione di "ultima attività" di cui all'articolo 68 capoverso 3 LADI va intesa ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 LADI. L'articolo 94 OADI si riferisce pertanto al guadagno assicurato conseguito mediante l'attività lucrativa (prima della disoccupazione). Gli assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione non hanno perciò diritto agli SPSS. (...) ULTIMA ATTIVITÀ L29 La perdita finanziaria è valutata rispetto all'ultima attività. Per "ultima attività" si intende v in ogni caso l'attività esercitata durante gli ultimi sei mesi di contribuzione prima 4 dell'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione (cfr. art. 23 cpv. 1 LADI in combinato disposto con l'art. 37 cpv. 1 OADI). In altri termini, deve trattarsi di una prestazione di lavoro." 2.4. Nella presente fattispecie l'UMA ha negato all'assicurato il diritto alle indennità per pendolare malgrado abbia constatato l'esistenza di una perdita finanziaria (cfr. Doc. A1; fr. 3'358.15, guadagno verificato, e fr. 2'024.65, guadagno verificato dal reddito dell'occupazione esterna; sul tema del nuovo guadagno ottenuto lavorando solo a tempo parziale, cfr. DTF 111 V 285), in quanto le spese di viaggio presso l'occupazione precedente e presso il nuovo impiego sarebbero identiche (fr. 844.35, lavorando a _____). Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale non può approvare l'operato dell'amministrazione. Infatti dagli atti dell'incarto risulta che l'assicurato, domiciliato a _____, ha aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1.4.08 al 31.3.2010 (cfr. Doc. 4). Egli ha effettuato un periodo di prova di un mese presso la _____ a _____ durante il mese di dicembre 2009 (cfr. allegato 2). Egli ha poi inoltrato una nuova domanda d'indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2010 (cfr. Doc. 4) ed è stato assunto dalla _____ a partire dal 7 aprile 2010 (cfr. allegato 1 e 1a). In simili condizioni, visto il carattere di prova dell'attività effettuata dall'assicurato a _____, la domanda di sussidio per pendolare non può certamente essere respinta per il solo fatto che le spese sono rimaste invariate quando, alcuni mesi dopo l'assicurato ha iniziato un'attività lucrativa duratura presso quel datore di lavoro. Le stesse direttive della SECO prevedono peraltro al punto 29 che per "ultima attività" si intende in ogni caso l'attività esercitata durante gli ultimi sei mesi di contribuzione prima dell'inizio del termine quadro per la riscossione delle prestazioni. In simili condizioni la decisione su opposizione del 20 maggio 2010 deve essere annullata e gli atti rinviati all'amministrazione affinché determini nuovamente, se del caso dopo avere interpellato la SECO, le spese da dedurre dal guadagno assicurato (cfr. art. 94 OADI "dedotte le spese corrispondenti" e Th. Nussbaumer "Arbeitslosenversicherung" in Soziale Sicherheit SBVR, 2 a Ed. pag. 2418 n. 799). Secondo il TCA entrano in

considerazione diverse possibilità in particolare quella di dedurre le spese mediamente sostenute nelle attività prese in considerazione per determinare il guadagno assicurato o quella di considerare le spese sostenute nell'ultima attività esercitata nella regione di domicilio prima di entrare in disoccupazione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.